

# Il mirino del legislatore

## Una legge può dirsi giusta quando preserva i diritti umani

di **Luigi Lorenzetti**

dehoniano, direttore di Rivista di Teologia Morale

È persuasione comune che la legge, ogni legge, deve essere giusta: se non è giusta, non è legge; è invece sopruso e arbitrio. *Ma quando può dirsi giusta?* Nelle società contemporanee, caratterizzate dal pluralismo a ogni livello (culturale, religioso, etico), è difficile - si afferma - se non impossibile trovare accordo su ciò che è giusto/ingiusto: quello che è giusto per gli uni, non lo è per altri. Ancora oggi a distanza di trent'anni, larga parte dell'opinione pubblica si interroga se la legge 194 è giusta o ingiusta. Fa discutere, in questi mesi, la proposta di legge che considera reato l'immigrazione clandestina: è giusta o, viceversa, ingiusta; in altre parole, rispetta o, al contrario, offende i diritti della persona?

Alla domanda, *quando la legge può dirsi giusta*, la risposta non è scontata, e questo evidenzia che, nelle società occidentali, il rapporto tra giustizia e legge è entrato in crisi, fino a teorizzarne la separazione. Nel fare le leggi, il legislatore segue, infatti, criteri che si distaccano, più o meno largamente, dal criterio *giustizia*, che vuol dire dalla persona e dai suoi diritti.

### **Giustizia e legge (o leggi): rapporto di separazione**

*Maggioranza/minoranza.* Nel pluralismo delle idee su ciò che è giusto/ingiusto, male/bene, l'unico criterio nel fare le leggi è quello di maggioranza/minoranza. Si sostiene che ogni altro riferimento è ideologico, arbitrario, autoritario, parziale, privilegia la posizione degli uni rispetto a quella di altri. Come obiezione, si può rispondere che il criterio di maggioranza è criterio di decisione, ma non è automaticamente criterio di verità e di giustizia. Ad esempio, la pena di morte non diventa legge giusta, semplicemente perché è decisa a maggioranza.

*Permessione/tolleranza/depenalizzazione.* Si sostiene che il legislatore non è chiamato a giustificare, ma nemmeno a proibire determinati comportamenti; può e deve limitarsi a permetterli, lasciando la libertà di scelta e di decisione. Non si obbliga nessuno - si argomenta - al divorzio, all'aborto, all'eutanasia, ecc. Chi non è d'accordo non può imporre ad altri le proprie convinzioni e, quindi, è illiberale se non si impegna a favore di una legge permissiva. Di certo - si può rispondere - lo stato non è maestro di morale (stato etico), ma questo non conduce a concludere che non debba tutelare i diritti fondamentali della persona e, tra questi, ovviamente il diritto alla vita. Inoltre, una legge permissiva è antipedagogica: induce a pensare che quanto è giuridicamente permesso, lo sia anche moralmente.

*La prassi o il costume.* In base a questo criterio, il legislatore non si interroga se una prassi sia buona/cattiva, ma quali misure si possono adottare per limitare alcuni estremi; ad esempio, non si domanda se drogarsi sia male/bene, si limita a sanzionare certi abusi.

*Funzionalità o strumentalità.* Il legislatore non si domanda se certi comportamenti sono buoni/o cattivi, ma se sono funzionali o strumentali a certi obiettivi da raggiungere: non si domanda se sia giusto o no il reato di clandestinità, ma se serve allo scopo dell'ordine pubblico e alla sicurezza; così, non si domanda se la tortura sia bene/male, ma se serve ad estorcere confessioni, ecc.

In conclusione, in base a questi criteri, il legislatore rinuncia in partenza alla ricerca di ciò che è giusto/ingiusto, anzi presuppone che tale ricerca è difficile se non impossibile. Ma così non è.

Proprio dalla crisi e dalla separazione tra legge e giustizia, s'impone l'esigenza di riflettere sullo stretto e inscindibile rapporto che collega le leggi alla giustizia (che ha per oggetto e termine il diritto o i diritti) e, viceversa, la giustizia alle leggi.

### **Giustizia e leggi: rapporto inscindibile**

La società contemporanea (pluralista, laica, democratica) ha, nella dignità della persona e dei diritti della persona, il criterio determinante per fare leggi giuste in ogni ambito della vita sociale: nell'ambito biomedico; dell'organizzazione economica e del lavoro; del rapporto tra gruppi diversi della convivenza sociale, compresi oggi gli emigranti. Con questo non si vuol dire che il problema legislativo in genere e le singole questioni siano risolvibili come d'incanto: occorrono dialogo, confronto anche dialettico sulle questioni specifiche. Si vuol dire soltanto che il *criterio giustizia* (o dei diritti) offre la sola e corretta impostazione del problema legislativo.

Il pluralismo culturale ed etico (o delle culture e delle etiche), non impedisce affatto di individuare valori comuni e, tra questi, il primo in assoluto, la dignità della persona, i suoi diritti, che ogni legge, per dirsi giusta, deve riconoscere. L'espressione *dignità della persona, di ogni persona*, non è una formula vuota e astratta; si riferisce, invece, a esigenze proprie di ogni essere umano; assume un significato di decisiva importanza; costituisce un punto d'incontro, tra credenti e non credenti, nella fede comune nell'essere umano; suscita un'alta coincidenza morale tra le persone e i gruppi umani. Dalle diverse *Dichiarazioni dei diritti umani*, sempre perfettibili, risulta evidente che, anche a partire da diverse ideologie e culture, si trova convergenza su quanto rientra nell'area dei diritti che convengono all'individuo, in quanto tale, prima ancora di qualsiasi altra diversificazione. La categoria dei diritti umani giudica, pertanto, ogni sistema legislativo in genere e ogni legge in particolare; inoltre, indica la direzione verso cui il sistema legislativo può e deve avanzare.

### **Proposte operative**

Un'autentica legalità esige, come si è detto, che la causa dei diritti umani sia posta a fondamento e metro di misura delle leggi civili e/o penali. Il quadro dei diritti umani, già oggi, non solo permette di distinguere le leggi in giuste/ingiuste, ma anche di *ripensare* le leggi esistenti, e non una volta per sempre. Ogni norma giuridica, che una società civile si dà a un certo percorso della sua storia, non è mai un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché vi sarà sempre uno scarto tra l'idealità dei diritti e la determinazione in un dato ordinamento giuridico. Nessuna legge è perfetta e, quindi, è da perfezionare, perché sia meglio espressiva e garante dei diritti di tutti.

Inoltre, non si può ignorare che ogni legge esistente s'inserisce nella logica dell'ordine costituito, così il discernimento sulla giustizia/ingiustizia di una legge scritta si trasforma in doveroso discernimento sulla giustizia/ingiustizia dell'ordine costituito. In questa prospettiva trovano senso l'obbedienza alla legge, da una parte, e la disobbedienza dall'altra. Anche quest'ultima è un dato costante del pensiero tradizionale cristiano, sebbene sia stato addomesticato, nel corso della storia e ancora attualmente, entro il culto dell'ordine costituito. E questo ha condotto i cristiani, salvo lodevoli eccezioni, a svolgere un ruolo di conservazione e di funzionalità all'ordine costituito, che non è mai l'ordine da costituire.